

20 marzo 2009 - Interpello n. 23, Prot. 25/I/0003908

Si chiede se, ai fini dell'avviamento presso i datori di lavoro privati e dell'assunzione obbligatoria presso i datori di lavoro pubblici debba tenersi conto della posizione del lavoratore nella graduatoria formulata ai sensi del d.P.R. n. 246/1997 e, pertanto, si debba procedere secondo i requisiti dallo stesso posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, oppure se occorra riferirsi a quelli esistenti al momento di partecipazione alla gara per la specifica occasione di lavoro. Secondo il Ministero, laddove le Regioni non individuino criteri specifici in ordine alla valutazione della graduatoria, occorre far riferimento all'art. 8, comma 2, l. n. 68/1999, e, pertanto, adottare il punteggio posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Interpello n. 23 del 20 marzo 2009, Prot. 25/I/0003908

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interpretazione art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999.

L'Unione Province d'Italia (UPI) ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta interpretazione dell'art. 9, comma 5 della L. n. 68/1999. In particolare si chiede di sapere se, ai fini della determinazione del punteggio della graduatoria formulata ai sensi del D.P.R. n. 246/1997, debba tenersi conto della posizione del lavoratore ricoperta e "congelata" al 31 dicembre dell'anno precedente, oppure i requisiti previsti dalla suddetta normativa devono essere posseduti al momento in cui il soggetto partecipa alla specifica occasione di lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 9, comma 5, della L. n. 68/99 prevede la possibilità per i Servizi competenti di determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. Ai fini della formazione della graduatoria detti Servizi devono tenere conto dei criteri generali indicati dall'art. 9, comma 3, D.P.R. n. 333/2000, ferma restando la facoltà delle Regioni di individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.

L'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 246/1997, poi, stabilisce che le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie hanno validità annuale, sono compilate con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e sono pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Inoltre, sino alla data di pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.

Pertanto, nell'eventualità in cui le Regioni nulla dispongano in ordine alle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, si ritiene che il Servizio competente, ricevute le candidature dei lavoratori interessati alla specifica occasione di lavoro, debba redigere l'apposita graduatoria dei disabili già iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 68/1999 secondo il punteggio posseduto al 31 dicembre.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

AS